

ECO

COMUNE DI MEDIGLIA

COPIA

Cod. 11027

Delibera N. 15 del 11/05/2000

Oggetto: **Presentazione regolamento per la disciplina del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e della pulizia del suolo pubblico.**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILA addì UNDICI del mese di maggio alle ore 21.00 in MEDIGLIA nella sede del comune si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei Signori :

	presenti	assenti
Mannucci Cesare Loris	Si	==
Bianchi Paolo	Si	==
Ardia Giuseppe	Si	==
Arancio Antonio	Si	==
Bianchi Bruna in Zinni	==	Si
Perrone Giacinto Gino	Si	==
Stortoni Flavio	==	Si
Bonucci Liviana	Si	==
Fabio Franco	==	Si
Luisetti Mauro	==	Si
Scotto Di Cesare Ubaldo	Si	==
Secondi Alberto	Si	==
Meola Sergio Enzo	==	Si
Villa Giuseppe	Si	==
Rossi Renata	Si	==
Gorgoglione Michele	Si	==
Dal Miglio Massimo	Si	==

Totale: 12 5

Assume la presidenza il sindaco : Cesare Loris Mannucci

Assiste il Segretario Generale : Dr. Massimo Blasco

E' altresì presente l'Assessore esterno: De Angeli F.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Cesare Loris Mannucci assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI MEDIGLIA

(Prov. MILANO)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto come con proprio atto n.21 del 16.04.1999 il Consiglio Comunale approvava il Regolamento per la disciplina del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di pulizia del suolo pubblico;

Considerato che occorre provvedere ad alcune modifiche del regolamento stesso al fine di consentirne una più esatta applicazione;

Vista la nuova stesura del Regolamento per la disciplina del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e della pulizia del suolo pubblico allegata alla presente;

Uditi gli interventi come da verbale di trascrizione della seduta consiliare;

Terminato il dibattito, il Sindaco Presidente, sentiti i Capigruppo consiliari, fissa quale termine per la presentazione di eventuali osservazioni e/o emendamenti alla bozza del regolamento di che trattasi il giorno 31.05.2000.

=====

COMUNE DI MEDIGLIA

COMUNE DI MEDIGLIA		
13 APR. 2000		
Prot. N°	<u>4980</u>	
Cat.	Cl.	Fasc.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DELLA PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 3 - Attività di competenza del Comune
- Art. 4 - Recupero
- Art. 5 - Informazione
- Art. 6 - Accesso alle informazioni
- Art. 7 - Ordinanza del Sindaco di rimozione dei rifiuti abbandonati
- Art. 8 - Ordinanze del Sindaco contingibili ed urgenti
- Art. 9 - Comunicazioni al catasto rifiuti

TITOLO II RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

- Art. 10 - Assimilabilità dei rifiuti agli urbani
- Art. 11 - Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani

TITOLO III SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- Art. 12 - Area di espletamento del servizio pubblico
- Art. 13 - Raccolta e smaltimento
- Art. 14 - Promozione della raccolta differenziata dei rifiuti
- Art. 15 - Modalità di esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti
- Art. 16 - Modalità di conferimento e raccolta
- Art. 17 - Modalità di esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti
- Art. 18 - Modalità di esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi

- Art. 19 - Divieto di abbandono dei rifiuti
- Art. 20 - Obbligo di tenere puliti terreni non occupati da fabbricati
- Art. 21 - Raccolta con contenitori di grandi dimensioni
- Art. 22 - Rifiuti non conferibili al servizio pubblico per R.U. e R.A.U.
- Art. 23 - Conferimento dei R.U. ingombranti, dei beni durevoli e dei R.U. vegetali provenienti da aree verdi
- Art. 24 - Smaltimento e avvio a recupero, riciclaggio, compostaggio
- Art. 25 - Associazioni di volontariato

TITOLO IV
DISCIPLINA RELATIVA AI R.U. E AI R.A.U. PRODOTTI FUORI DALL'AREA DI
SERVIZIO DI RACCOLTA

- Art. 26 - Ambito di applicazione delle disposizioni del presente titolo
- Art. 27 - Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio
- Art. 28 - Smaltimento della frazione organica del rifiuto domestico

TITOLO V
NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, DEI
RIFIUTI PERICOLOSI, DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.

- Art. 29 - Obblighi dei produttori e dei detentori
- Art. 30 - Divieto di miscelazione
- Art. 31 - Detenzione di rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione
- Art. 32 - Smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi
- Art. 33 - Rifiuti da esumazione e da estumulazione

TITOLO VI
SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE AMBIENTALE

- Art. 34 - Modalità di espletamento del servizio
- Art. 35 - Spazzamento stradale

Art. 36 - Cestini gettacarta

Art. 37 - Servizi accessori

TITOLO VII DIVIETI E CAUTELE

Art. 38 - Vegetazione sporgente sulle aree pubbliche o private aperte al pubblico

Art. 39 - Pulizia dei mercati

Art. 40 - Pulizia dei terreni non edificati

Art. 41 - Aree occupate dai servizi pubblici

Art. 42 - Carico e scarico di merci e materiali

Art. 43 - Pulizia aree pubbliche occupate da cantieri

Art. 44 - Pulizia delle aree utilizzate per spettacoli viaggianti

Art. 45 - Manifestazioni pubbliche

Art. 46 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

TITOLO VIII SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 - Sistema sanzionatorio

Art. 48 - Rinvio alle disposizioni degli altri regolamenti comunali

Art. 49 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani, prodotti nel territorio del Comune.
2. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente.
3. La gestione è effettuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.
4. Ai fini del presente regolamento per Decreto si intende il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22; per RU i rifiuti urbani e per RAU i rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani.

Art. 2

(Classificazione dei rifiuti)

1. Per la nozione di rifiuto e le definizioni di produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo, bonifica e messa in sicurezza si rinvia a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto.
2. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e in rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
3. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del successivo art. 10 del presente regolamento;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi di quelli di cui alle lettere b), c) ed e), individuati, ai sensi dell'art. 45, comma 4, lettera b) del Decreto, dal Ministero dell'Ambiente, di concerto con il ministro della sanità, sentita la conferenza tra lo stato, le regioni e le province autonome.
4. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti di attività agricole e agro- industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da attività artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimenti di fumi

- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato "D" al Decreto.

Art. 3

(Attività di competenza del Comune)

1. Il Comune effettua, in regime di privativa e nel rispetto del piano provinciale di gestione, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento:
 - a) dei rifiuti urbani;
 - b) dei rifiuti assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello spazzamento ai sensi del successivo articolo 10.
 - c) dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
2. La gestione di cui al primo comma è effettuata dal Comune in una delle forme di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni e in cooperazione con gli altri enti locali ricadenti nello stesso ambito territoriale nelle forme e nei modi individuati dalla Provincia ai sensi dell'art. 23, comma 5, del Decreto.
3. E' inoltre di competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati di cui all'art. 17 del Decreto, nonché la realizzazione d'ufficio degli interventi previsti in detti piani in caso che non vi provvedano o non siano individuabili i responsabili della situazione di inquinamento.
4. Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla Legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
5. Anche al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune si avvale, nelle attività di gestione dei rifiuti urbani, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e della collaborazione delle associazioni di volontariato.

Art. 4

(Recupero)

1. Al fine di favorire le operazioni di recupero, sono promossi, oltre alla raccolta differenziata, studi sulla realtà sociale ed economica e sulla sua distribuzione sul territorio, sui settori produttivi e sulle loro esigenze, sulle strutture organizzative, sui processi produttivi, e sui processi di recupero in atto.
2. Per i fini di cui al primo comma, gli uffici comunali coprono con carta riciclata almeno il quaranta per cento del loro fabbisogno. Nei contratti di appalto di lavori pubblici e di forniture può essere previsto l'obbligo di impegnare o fornire, in tutto o in parte, materiali recuperati dai rifiuti o prodotti con tali materiali.

Art. 5
(Informazione)

1. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli utenti, il Comune, in collaborazione con le locali associazioni di volontariato e dei cittadini, organizza periodicamente campagne di informazione sulle problematiche della gestione dei rifiuti, a mezzo di manifesti, volantini, ecc.
2. Al fine di sensibilizzare gli studenti, il Comune, d'intesa con gli organi scolastici competenti e avvalendosi della collaborazione delle associazioni di cui al primo comma, promuove l'organizzazione, presso le scuole di ogni ordine e grado, di giornate di studio e attività, anche extrascolastiche, dirette a fare conoscere le problematiche della prevenzione e del recupero dei rifiuti.

Art. 6
(Accesso alle informazioni)

1. Il Comune si riserva, a chiunque ne faccia richiesta in forma scritta, dimostrandone la necessità, il fine o lo scopo, di dare libero accesso a qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelare, ivi comprese le misure amministrative ed i programmi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
2. La libertà di accesso alle informazioni di cui al primo comma è assicurata dal Comune con le modalità e nei limiti previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39. di attuazione della direttiva 90/313/CEE del Consiglio del 7 giugno 1990.
3. Il Comune rende disponibili le informazioni di cui al primo comma presso l'Ufficio Ecologia, con richiesta scritta al responsabile dell'ufficio.
4. Per quanto non previsto dal decreto n. 39 del 1997, si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 agosto 1990, n. 241, di cui dal d.p.r. 27 giugno 1992, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni, e al regolamento comunale per l'accesso degli atti.

Art. 7
(Ordinanza del Sindaco di rimozione dei rifiuti abbandonati)

1. E' assolutamente vietato l'abbandono ed il deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti.
2. E' altresì vietata l'ammissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie per la rimozione dei rifiuti ed il loro avvio al recupero e allo

smaltimento, fissando il termine entro il quale i responsabili sono tenuti a provvedere, Decorso il termine assegnato, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione delle operazioni all'uopo necessarie in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, così come previsto dall'art. 14 del Decreto.

4. L'ordinanza di cui al terzo comma è adottata su parere degli organi tecnici locali. Essa è notificata ai soggetti responsabili, nonché al proprietario dell'area o al titolare di diritti reali o di godimento sull'area, dai messi comunali. Copia dell'ordinanza è affissa all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

Art. 8

(Ordinanze del Sindaco contingibili ed urgenti)

1. Qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, ai sensi dell'art. 13 del Decreto, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purchè non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.
2. L'ordinanza che deve essere adottata su parere degli organi tecnici o tecnico- sanitari locali, indica le norme a cui si debba derogare.
3. L'ordinanza è comunicata, entro tre giorni dall'emissione, al Ministro dell'Ambiente e al Ministro della Sanità, nonché al Presidente della giunta Regionale.
4. L'ordinanza ha efficacia per il periodo indicato nel provvedimento, che non può essere superiore a sei mesi. Essa non può essere reiterata per più di due volte.
5. Le ordinanze di cui al presente articolo sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per tutta la durata della loro efficacia e in altri luoghi pubblici. Inoltre sono pubblicizzate nelle altre forme, individuate nella stessa ordinanza, idonee a garantire l'informazione agli utenti sul loro contenuto. Sono notificate ad eventuali soggetti direttamente interessati a mezzo dei messi comunali.

Art. 9

(Comunicazioni al catasto rifiuti)

1. Il Comune comunica annualmente al Catasto Rifiuti, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
 - a) quantità di rifiuti raccolti nel proprio territorio;
 - b) soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
 - c) costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, i proventi della tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti.

A tal fine il gestore del servizio di raccolta deve pertanto comunicare periodicamente all'Amministrazione comunale i quantitativi dei rifiuti, suddivisi per frazione, raccolti e

avviati rispettivamente a smaltimento, recupero, riciclaggio, compostaggio, completi delle relative destinazioni.

TITOLO II RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Art. 10

(Assimilabilità dei rifiuti agli urbani)

1. Sulla base dei criteri fissati dallo stato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d) del Decreto, sono assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da:
 - a) imballaggi secondari, come definiti dal comma "C" dell'art. 35 del Decreto Legislativo 05.02.97 n° 22, se conferiti separatamente con la raccolta differenziata;
 - b) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - c) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
 - d) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzati e simili;
 - e) frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - f) paglia e prodotti di paglia;
 - g) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - h) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - i) feltri e tessuti non tessuti;
 - j) pelle e similpelle
 - k) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali;
 - l) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere alla stato solido e manufatti composti da tali;
 - m) rifiuti ingombranti analoghi a quelli già indicati al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 dell' abrogato decreto del Presidente della Repubblica n° 915/1982;
 - n) imbottiture, isolanti termici, ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
 - o) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - p) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - q) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - r) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - s) nastri abrasivi;
 - t) cavi e materiale elettrico in genere;
 - u) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - v) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
 - w) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - x) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - y) accessori per l'informatica.

I rifiuti suscettibili di servizi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica non superi i 10 Kg/mq ovvero 0.1 mc/mq.

2. Ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera d) del Decreto sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

Art. 11

(Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani)

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 3, lettera c) del Decreto, sono assimilati agli urbani le frazioni dei rifiuti sanitari individuati con decreto del ministro dell'Ambiente, in concerto con il ministro della Sanità.
2. Per usufruire del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti, il responsabile della struttura sanitaria dovrà inoltrare al Comune apposita istanza, sulla quale il Comune dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni.
3. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo comma, continuano ad applicarsi i criteri di assimilabilità definiti dalle vigenti disposizioni normative e dall'art.23 del regolamento comunale per i servizi di smaltimento approvato con deliberazione consiliare n.° 30 del 17.05.1991.

TITOLO III

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 12

(Area di espletamento del servizio pubblico)

1. La zona di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, nella quale il servizio è gestito in regime di privativa, è costituita dal Capoluogo, dalle Frazioni, dai nuclei abitati, nonché dalle aree di pertinenza dei centri commerciali e produttivi.

Art. 13

(Raccolta e smaltimento)

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei R.U. e R.A.U., è assunto con diritto di privativa dell'Amministrazione Comunale, che vi provvede salvo diversa determinazione mediante concessione ad apposita ditta concessionaria, all'uopo specializzata e autorizzata.

Art. 14

(Promozione della raccolta differenziata dei rifiuti)

1. Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero egli stessi, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 24 del Decreto, deve essere promossa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di imballaggio.
2. Le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto sono disciplinate dal presente titolo, in conformità alla regolamentazione stabilita dalla Regione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera b) del Decreto, e ai provvedimenti adottati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera g) dello stesso decreto, per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata in ambiti territoriali ottimali.

Art. (15)

(Modalità di esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti)

I rifiuti dovranno essere conferiti dagli utenti in maniera differenziata per tutte le frazioni per cui sia stato attivato specifico servizio di raccolta, ivi comprese la frazione organica e la frazione secca residua, secondo le modalità stabilite per ciascuna frazione specificate in via generale al successivo art. 16. Sia le tipologie di prodotti conferibili, che i contenitori da utilizzare (sacchi, bidoni, ecc.), che il soggetto che dell'approvvigionamento dei contenitori stessi si fa carico (i cittadini o l'Amministrazione), che gli orari di conferimento saranno stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco.

E' fatto assoluto divieto di conferire rifiuti sciolti. Il servizio verrà effettuato salvo diverse determinazioni con frequenza bisettimanale secondo l'organizzazione e con i criteri adottati dalla Concessionaria con l'approvazione dell'amministrazione Comunale.

La raccolta dei rifiuti verrà fatta una sola volta nei giorni fissati, non prima delle ore 06.00, ed avverrà mediante lo svuotamento dei cassonetti o il ritiro dei sacchi a perdere, riempiti, chiusi e posti lungo il bordo delle strade, ad esclusiva cura degli utenti, non prima della sera precedente al giorno di raccolta.

Si precisa che i contenitori sono ad esclusivo uso di coloro che li hanno in dotazione.

Il servizio non comprende la raccolta ed il trasporto di tutti quei rifiuti classificati quali ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.

In particolare sono esclusi scorie, ceneri e rifiuti provenienti da aziende industriali (ad eccezione di quelli prodotti dagli uffici e dalle mense aziendali) cenere e scorie di impianti centrali di riscaldamento, terra, terriccio, nonché, salvo che siano conferiti secondo le specifiche modalità in raccolta differenziata, rami, foglie e sfalci, provenienti da riasseti di giardini, e, in ogni caso, rifiuti di stalle, di pollai, ecc.

Sono altresì esclusi i rifiuti speciali, nonché i rifiuti tossici e nocivi.

Art. (16)

(Modalità di conferimento e raccolta)

1. In relazione alle diverse classi merceologiche, la raccolta potrà essere attivata con una delle seguenti tecniche:
 - a) raccolta porta a porta;
 - b) raccolta per punti diffusi sul territorio;
 - c) raccolta presso centri appositamente attrezzati, anche in forma consortile con altri comuni, privati, associazione, cooperative;
 - d) raccolta in spazi confinati (negozi, farmacie, scuole), per particolari frazioni di rifiuto, come pile, farmaci, contenitori contrassegnati "T" e/o "F", così come meglio specificato al successivo art. 18
2. Con l'attivazione del servizio di raccolta differenziata, è fatto obbligo di conferire le relative frazioni dei rifiuti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.
3. Nei casi in cui la raccolta differenziata sia stata attivata con le modalità di cui alle lettere b) e c) del primo comma, l'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale e al conferimento dell'apposito bidone o container o all'apposito centro di raccolta.
4. L'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata delle frazioni di R.U. avverrà in siti adeguatamente contrassegnati.
5. Con apposita ordinanza del Sindaco verranno stabiliti:
 - a) modalità di conferimento da parte degli utenti;
 - b) frequenza della raccolta in funzione della frazione da raccogliere, nonché delle condizioni climatiche;
 - c) frequenza e modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori.

Art. 17

(Modalità di esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ingombranti)

I rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere portati direttamente dagli utenti nei contenitori collocati presso l'apposita area comunale all'uopo recintata ed attrezzata ed aperta al pubblico secondo gli orari stabiliti o conferiti a bordo strada secondo le modalità e negli orari stabiliti per il prelievo domiciliare.

Art. 18

(Modalità di esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi)

I rifiuti urbani pericolosi, intendendosi per tali:

- a) batterie e pile;
- b) prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo "T" e "F" ai sensi del decreto del Ministero della Sanità 21.05.81, in attuazione delle direttive CEE;
- c) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- d) lampade a vapore di gas tossici e tubi catodici

Devono essere conferiti negli appositi contenitori all'uopo predisposti.

Art. 19

(Divieto di abbandono dei rifiuti)

E' vietato l'abbandono, lo scarico, e il deposito incontrollato, sia pur temporaneo, dei rifiuti od altro materiale in aree pubbliche o private, soggette ad uso pubblico; è vietato altresì il conferimento dei rifiuti urbani fuori dai tempi e con modalità diversé da quelle fissate dal presente regolamento.

E' vietato scaricare qualsiasi genere di materiale solido, liquido e gassoso nelle acque pubbliche e private, sui greti del fiume, nonché sui cigli delle strade poderali, intercomunali, provinciali e nazionali, cadenti nell'ambito del territorio comunale, nonché nelle aree nelle quali, per consuetudine vengono consumati pasti o merende, ecc. o comunque ritenuti luogo di ritrovo e di sosta dei passanti.

Art. 20

(Obbligo di tenere puliti terreni non occupati da fabbricati)

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti o da altre forme di inquinamento.

Art. 21

(Raccolta con contenitori di grandi dimensioni)

Per la grandi utenze commerciali ed industriali, limitatamente alle categorie di rifiuti effettivamente assimilati ai rifiuti urbani, il Comune può organizzare la raccolta dei rifiuti con containers, con capacità variabile da 4 a 20 mc. La raccolta viene svolta con la frequenza concordata con l'Amministrazione Comunale.

Art. 22

(Rifiuti non conferibili al servizio pubblico per R.U. e R.A.U.)

1. Nei contenitori posizionati per il conferimento dei R.U. e R.A.U. è vietato conferire:
 - a) rifiuti pericolosi;
 - b) rifiuti speciali non assimilati;
 - c) rifiuti urbani ingombranti;
 - d) dal 1° gennaio 1998, imballaggi terziari di qualsiasi natura, come definiti dall'art. 35, comma 1, lettera d) del Decreto.
2. Dal 1° gennaio 1998 gli imballaggi secondari, come definiti dall'art. 35, comma 1, lettera d) del Decreto possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata. In mancanza di attivazione della raccolta differenziata, gli imballaggi secondari dovranno essere restituiti dal commerciante al dettaglio all'utilizzatore (commerciante, distributore, addetto al riempimento, importatore di imballaggi).

Art. 23

(Conferimento dei R.U. ingombranti, dei beni durevoli e dei R.U. vegetali provenienti da aree verdi)

1. Per la raccolta dei R.U. ingombranti e dei beni durevoli per uso domestico, quali frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie e condizionatori d'aria, potrà essere istituito apposito servizio di ritiro su chiamata, oppure potranno essere individuati appositi centri di raccolta.
2. Per usufruire del servizio su chiamata, gli utenti potranno rivolgersi preventivamente, anche mediante richiesta telefonica, al gestore pubblico del servizio. I rifiuti devono essere collocati a cura del produttore in area pubblica debitamente segnalata ed all'uopo destinata, accessibile ai mezzi preposti al ritiro, nel rispetto dell'orario concordato con il servizio comunale competente.
3. L'utente, sia nel caso di servizio a chiamata, sia nell'ipotesi in cui siano stati individuati appositi centri di raccolta, è tenuto a disporre i beni ingombranti e/o durevoli oggetto del conferimento in modo ordinato, occupando il minimo spazio pubblico possibile e, comunque, con modalità tali da non costituire intralcio alla circolazione o ostacolo alla sosta dei veicoli. E' vietato, in particolare, collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate di trasporto pubblico.
4. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, orti, aree piantumate, anche costituenti pertinenza di edifici privati, e da aree cimiteriali devono essere smaltiti con le seguenti modalità:
 - a) mediante consegna al servizio di ritiro su chiamata di cui al secondo comma, quando si tratti di quantitativi ingenti ovvero quando si tratti di residui di potatura di dimensioni ragguardevoli avendo cura di avvolgere i residui di sfalcio in appositi involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione;
 - b) mediante conferimento nell'apposito cassone presso i centri di raccolta;
 - c) mediante immissione nei contenitori per la raccolta differenziata della frazione umida, qualora attivata, quando si tratti di quantitativi notevolmente limitati.

Art. 24

(Smaltimento e avvio a recupero, riciclaggio, compostaggio)

Lo smaltimento e l'avvio a recupero, riciclaggio, compostaggio dei rifiuti conferiti al servizio pubblico avviene a cura del gestore del servizio pubblico presso gli impianti di smaltimento in esercizio, debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle disposizioni del Decreto e dei provvedimenti attuativi, del piano regionale di gestione dei rifiuti e delle prescrizioni specifiche contenute nei provvedimenti autorizzativi.

In particolare per quanto concerne le diverse frazioni di rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico, queste dovranno essere conferiti al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e ai consorzi di materiale ex art. 40 del Decreto, che devono farsi carico dei relativi costi di raccolta, in conformità a quanto stabilito dall'accordo

di programma quadro sottoscritto fra CONAI e Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ai sensi dell'art. 41, comma 3, dello stesso Decreto.

Art. 25

(Associazioni di volontariato)

Il Comune si avvale della collaborazione delle associazioni di volontariato, per effettuare una gestione eco-compatibile dei rifiuti e per promuovere la raccolta differenziata. Apposita convenzione regolerà i rapporti tra il Comune e dette associazioni.

TITOLO IV
DISCIPLINA RELATIVA AI R.U. E AI R.A.U. PRODOTTI FUORI DALL'AREA DI SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 26

(Ambito di applicazione delle disposizioni del presente titolo)

Le disposizioni del presente titolo sono dettate con esclusivo riferimento ai R.U. e ai R.A.U. prodotti all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta.

Art. 27

(Obblighi generali dei residenti nelle zone non raggiunte dal pubblico servizio)

Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria del territorio e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni e/o loro pertinenza modalità di detenzione dei rifiuti in grado di consentire idonee forme di smaltimento.

Art. 28

(Smaltimento della frazione organica del rifiuto domestico)

E' ammesso lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti e dei residui delle pulizie dei locali nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico, nonché con altre forme di compostaggio domestico.

TITOLO V

NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, DEI RIFIUTI PERICOLOSI, DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.

Art. 29

(Obblighi dei produttori e dei detentori)

I produttori e detentori di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere ad un loro adeguato recupero o smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel Decreto e delle relative norme tecniche applicative, nonché delle disposizioni regionali e dei provvedimenti autorizzativi.

Art. 30

(Divieto di miscelazione)

1. E' fatto divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi ovvero categorie diverse di rifiuti pericolosi.
2. Chiunque violi il divieto di cui al primo comma è tenuto a procedere alla separazione con le modalità di cui all'art. 9 del Decreto.

Art. 31

(Detenzione di rifiuti speciali e pericolosi nei luoghi di produzione)

Fermo restando l'obbligo di rispetto delle prescrizioni contenute negli eventuali provvedimenti autorizzativi e delle altre disposizioni del Decreto relative allo stoccaggio ed al deposito temporaneo, nella fase di detenzione presso le sedi aziendali, i rifiuti speciali e i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati separatamente da ogni altro rifiuto prodotto.

Art. 32

(Smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi)

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi compete al produttore degli stessi.
2. Il Comune può istituire nelle forme previste dall'art. 22 della legge n° 142 del 1990, servizi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani. A tal fine dovrà essere stipulata apposita convenzione fra il produttore dei rifiuti speciali ed il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani. Il conseguente onere a carico del richiedente sarà determinato sulla base dei costi relativi alla raccolta, trasporto, recupero o smaltimento sostenuti.

Art. 33

(Rifiuti da esumazione e da estumulazione)

I rifiuti da esumazione e da estumulazione di cui all'art. 7 comma 2, lett. f) del Decreto devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti.

TITOLO VI

SPAZZAMENTO STRADALE E SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE AMBIENTALE

Art. 34

(Modalità di espletamento del servizio)

I servizi inerenti allo spazzamento stradale, alla raccolta, all'allontanamento, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico sono svolti in una delle forme previste dall'art. 3 del gestore del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei R.U. e dei R.A.U.

Art. 35
(Spazzamento stradale)

1. Il servizio di spazzamento stradale comprende:
 - a) la pulizia del suolo pubblico;
 - b) la pulizia, la manutenzione e lo svuotamento dei cestini getta carta;
 - c) il lavaggio delle strade;
 - d) la pulizia delle caditoie stradali.
2. Il servizio di spazzamento di cui al primo comma, è svolto nel territorio comunale con la frequenza e con le modalità fissate dal Sindaco con apposita ordinanza, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche di ciascuna zona, delle esigenze legate alle diverse stagioni, delle caratteristiche della pavimentazione stradale, ecc.
3. Al fine di evitare ogni pericolo all'igiene pubblica, devono essere effettuati, con periodicità da stabilirsi con l'ordinanza di cui al secondo comma, interventi di disinfezione e disinfestazione delle aree pubbliche e private aperte al pubblico transito nonché nelle aree di pertinenza degli edifici di proprietà comunale.

Art. 36
(Cestini gettacarta)

1. I cestini gettacarta devono essere collocati in tutti i luoghi pubblici e lo svuotamento di tali cestini è effettuato con cadenza tale da assicurare in ogni momento l'igiene e il decoro pubblici.
2. E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento dei R.U. e dei R.A.U.

Art. 37
(Servizi accessori)

Nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, possono essere attivati i servizi accessori necessari a garantire l'igiene e il decoro dell'ambiente urbano, quali:

- a) pulizia delle caditoie stradali;
- b) espurgo dei pozzi neri;
- c) diserbo stradale;
- d) sgombero della neve;
- e) raccolta e smaltimento delle siringhe abbandonate,
- f) disinfezione e derattizzazione degli edifici pubblici e delle aree verdi pubbliche;
- g) cura e manutenzione del verde pubblico;
- h) cancellazione di scritte sui muri esterni degli edifici pubblici.

TITOLO VII DIVIETI E CAUTELE

Art. 38

(Vegetazione sporgente sulle aree pubbliche o private aperte al pubblico)

La vegetazione sporgente dai muri di sostegno o comunque dalle proprietà confinanti con le aree pubbliche o private, ad uso pubblico, dovrà essere rimossa, a cura e spese del proprietario del terreno e/o del titolare di diritto reale o personale di godimento sullo stesso.

Art. 39

(Pulizia dei mercati)

1. I concessionari di posti di vendita nei mercati al dettaglio, coperti o scoperti, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori collocati a cura del gestore del servizio pubblico di raccolta.
2. Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di mostre e/o mercati in area pubblica o privata ad uso pubblico, organizzati da soggetti diversi dal Comune, dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.

Art. 40

(Pulizia dei terreni non edificati)

1. I proprietari delle aree, anche non edificate, ed i titolari di diritti reali o personali di godimento sulle stesse, sono tenuti a conservarle costantemente libere da rifiuti e/o materiali di scarto e a provvedere al periodico sfalcio della vegetazione.
2. In caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi, il proprietario dell'area ed il titolare di diritti reali o personali, di godimento sulla stessa, sono obbligati, se imputabili a titolo di dolo o colpa, a provvedere, unitamente al responsabile dell'abbandono o del deposito, in via solidale, alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora non vi provvedano, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, giusta quanto previsto dall'art. 14 del Decreto.

Art. 41

(Aree occupate dai servizi pubblici)

1. I gestori dei servizi pubblici, che utilizzano spazi pubblici o privati ad uso pubblico, devono tenere costantemente pulita l'area occupata e collocarvi i cestini gettacarta. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata (vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, gelati, ecc.) possono essere imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.

2. I rifiuti prodotti dalle attività di cui al primo comma, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i R.U. e i R.A.U.

Art. 42

(Carico e scarico di merci e materiali)

Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deve adottare ogni opportuno accorgimento per evitare qualsiasi sversamento di sostanze od oggetti sul suolo. Deve inoltre provvedere, ad operazioni ultimate, all'accurata pulizia dell'area in cui si sono svolte le operazioni.

Art. 43

(Pulizia aree pubbliche occupate da cantieri)

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o private d'uso pubblico, è tenuto a mantenere l'area e restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra dai rifiuti
2. Con il provvedimento di concessione in uso dell'area sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti

Art. 44

(Pulizia delle aree utilizzate per spettacoli viaggianti)

1. Chiunque occupa aree per spettacoli, quali circhi equestri, luna park, attrazioni, è tenuto a mantenerle e a restituirle perfettamente pulite e sgombre dai rifiuti.
2. Con il provvedimento di concessione in uso dell'area sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, tenendo conto del previsto afflusso di pubblico e dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti allo spettacolo.

Art. 45

(Manifestazioni pubbliche)

1. Chiunque organizza manifestazioni, di qualsiasi natura, fiere, feste, sagre, o iniziative analoghe su aree pubbliche o private ad uso pubblico, deve provvedere, direttamente o attraverso apposita convenzione con il gestore del servizio, alla pulizia delle aree utilizzate.
2. Con il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e/o all'occupazione del suolo pubblico sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, tenendo conto del previsto afflusso di persone.

Art. 46

(Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche)

Chiunque conduce cani o altri animali per le strade, aree pubbliche o di uso pubblico e per parchi e giardini, salvo diverse disposizioni per particolari luoghi, è tenuto ad adottare accorgimenti necessari per evitare qualsiasi contaminazione del suolo con deiezioni. In ogni caso, dovrà provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto degli escrementi solidi eventualmente sversati.

TITOLO VIII
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47

(Sistema sanzionatorio)

Per le violazioni alle disposizioni del seguente Regolamento, non diversamente sanzionate dal Decreto e da altre disposizioni normative, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una pena pecuniaria da Lit. 50.000 (lire cinquantamila) a Lit. 1.000.000 (Lire un milione).

Art. 48

(Rinvio alle disposizioni degli altri regolamenti comunali)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme dei regolamenti comunali d'igiene, di pulizia urbana, ecc.

Art. 49

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi di apposito avviso di avvenuta esecutività della deliberazione di adozione del regolamento stesso.

COMUNE DI MEDIGLIA
(Provincia di Milano)

Parere ex art.53 della L.142/1990, così come modificato dalla L.127/1997

In merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Presentazione regolamento per la disciplina del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e della pulizia del suolo pubblico.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Mediglia, 14.04.2000

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Massimo Blasco

IL PRESIDENTE
F.to Cesare Loris Mannucci

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Massimo Blasco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della deliberazione suestesa, è pubblicata all'Albo Pretorio dal 17 MAG. 2000 e vi rimarrà per
giorni 15 consecutivi e cioè sino al 31 GIU. 2000.

Addì 17 MAG. 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Massimo Blasco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

_____ O E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____

al _____, come prescritto dall'art. 47, comma 1, della Legge 8 giugno 1990, n.142;

_____ O E' stata trasmessa con lettera n° _____ in data _____ al Co.Re.Co. per il controllo;

_____ O Che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.
142/1990, il giorno _____;

_____ O Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ in quanto:

_____ O Decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:

- > dell'atto senza che sia stato adottato un provvedimento di annullamento (art. 17, comma 40, L. 127/1997);
- > dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 17, comma 42, L. 127/1997);

_____ O Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 47, comma 2, L. 142/1990).


_____ O Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 17, comma 40).

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Massimo Blasco

Copia conforme all'originale, per uso interno amministrativo

Addì 17 MAG. 2000



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Massimo Blasco

COMUNE DI MEDIGLIA

Delibera di Consiglio n° 15 del 11.05.2000